CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

2.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 12 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Approvazione*):

Modificazioni al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (*Modificato dalla Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato*) 9

Modifica della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, che reca norme sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e degli accessori per l'abbigliamento. (*Modificato dalla Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato*) 10

La riunione comincia alle 18.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Capoferri, De Ambris, Marasini, Marinotti, Orlando Luigi, Pasini, Puppini, Sarcoli, Valery e Venturi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FOSSI MARIO, *Segretario*, dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (Modificato dalla Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato). (142-B)

PRESIDENTE comunica che al disegno di legge sono state apportate dalla Commissione del Senato alcune modifiche all'articolo 1. Tali modifiche si riferiscono:

Al numero 2°) dell'articolo 6 in cui alla dizione: «2°) gli appaltatori e i concessionari nei lavori eseguiti per appalto o per concessione, anche se il lavoro sia effettuato per conto dello Stato, di provincie, di comuni o di altri enti pubblici;» è sostituita l'altra: « 2°) gli appaltatori e i concessionari di lavori, anche se effettuati per conto dello Stato, di provincie, di comuni, o di altri enti pubblici ».

Al numero 2°) dell'articolo 27, in cui alla dizione: « 2°) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età, ecc.» è sostituita l'altra: «2°) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto o riconoscibile, fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età, ecc.».

Alla fine del primo comma aggiuntivo dello stesso articolo 27, in cui alla dizione: « di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di quindici anni ecc. », è sostituita l'altra « di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli legittimi o naturali, riconosciuti o riconoscibili, minori di quindici anni ecc. ».

Riconosce che le apportate modificazioni corrispondono alla esigenza di meglio precisare il concetto cui il legislatore intendeva ispirarsi e ne propone pertanto l'accettazione.

(*La Commissione approva*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo modificato dalla Commissione del Senato.

Approvazione del disegno di legge: Modifica della legge 18 gennaio 1937-XVI, n. 666, che reca norme sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e degli accessori per l'abbigliamento (Modificato dalla Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato). (145-B)

PRESIDENTE fa rilevare che la modifica apportata dalla Commissione del Senato al testo del disegno di legge consiste nell'inserire, al principio dell'articolo 9, un comma così concepito:

« Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme, anche di carattere integrativo, che potranno occorrere per la completa attuazione della presente legge ».

Ritiene che la Commissione possa approvare la proposta modifica. Aggiunge che sarebbe opportuno che per le norme, anche di carattere integrativo, che potranno occorrere per l'attuazione della legge, a norma dell'articolo 20 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fosse udito anche il parere della Corporazione competente per la materia economica di cui trattasi: ove la disposizione del richiamato articolo 20 non trovasse tassativa applicazione, è d'avviso che la Commissione possa esprimere il voto al Ministero delle corporazioni di richiedere, comunque, il parere della Corporazione competente, versandosi in materia che fu già oggetto di elaborazione in sede corporativa.

(*La Commissione concorda*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo modificato dalla Commissione del Senato.

La riunione termina alle 18,10.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazioni al Regio decreto 17 agosto 1935, a. XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (142-B)

ART. 1.

Gli articoli 1, 6, 21, 24, 27, 39, 40 e 61 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sono modificati come segue:

I. – *Articolo 1.* — Al numero 5 alle parole: « comprese le aziende telefoniche e radiotelegrafiche » sono sostituite le seguenti: « comprese le aziende telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche ».

Al numero 17 sono aggiunte le seguenti parole: « eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

II. – *Articolo 6.* — I primi due commi sono sostituiti dal seguente:

« Sono considerati datori di lavoro:

1°) gli imprenditori che nell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 occupano persone fra quelle indicate nel titolo III;

2°) gli appaltatori e i concessionari di lavori, anche se effettuati per conto dello Stato, di provincie, di comuni, o di altri enti pubblici;

3°) lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici quando esercitino direttamente le attività previste nell'articolo 1 mediante l'impiego di dipendenti, anche se in pianta stabile, aventi i requisiti indicati nel titolo III ».

III. – *Articolo 21.* — Al n. 3° è sostituito il seguente:

« 3°) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte ».

IV. – *Articolo 24.* — *a*) Nel comma 2° alle parole: « una rendita di inabilità nella misura annua di metà del salario,» sono sostituite le seguenti: « una rendita di inabilità nella misura annua di due terzi del salario ».

b) al comma 3° è sostituito il seguente: « Se l'infortunato ha moglie e figli, o solo figli purchè aventi i requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 27, la rendita è aumentata di un decimo quando le persone predette siano almeno tre, e di due decimi quando siano più di tre. Tali quote integrative saranno corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso a una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'articolo 27 ».

c) al comma 4° è sostituito il seguente:

« Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita base e continuano ad essere corrisposte finchè perdurino le condizioni di numero e le altre previste nel comma precedente, e cessano in ogni caso con la soppressione della rendita base ».

V. – *Articolo 27.* — *a*) Al n. 2 è sostituito il seguente:

« 2° il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto o riconoscibile, fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età, e il venticinque per cento se si tratti di orfano di ambedue i genitori. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura la inabilità.

b) Dopo il n. 3 è aggiunto il seguente numero:

« 4°) in mancanza dei superstiti di cui ai nn. 1° e 2° il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato ed a suo carico e nei limiti e condizioni stabiliti pei figli ».

c) il capoverso del n. 2 è collocato dopo il predetto nuovo n. 4 e così modificato:

« In caso di coesistenza di superstiti la rendita complessiva non può superare i due terzi del salario. Qualora superi questo limite le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare complessivamente il limite stesso, e sono reintegrate entro tale limite man mano che cessi la rendita di uno dei superstiti ».

d) Allo stesso articolo 27 sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorchè abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del 3° comma del n. 1, o, in mancanza, agli orfani, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano superstiti a termini del presente articolo, l'assegno suddetto potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, secondo le norme e alle condizioni stabilite nel regolamento. L'assegno è di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni quindici o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, minori di quindici anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi ».

« Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di stipendio con un minimo di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni quindici o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di quindici anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi ».

VI. – *Articolo 39.* — *a*) il comma 3° è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire duemila fino ad un massimo di lire ottomila, e, per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire quindicimila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire dodicimila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire diecimila per gli altri ufficiali ».

b) il sesto comma è soppresso.

VII. – *Articolo 40.* — Alla fine del primo comma sono soppresse le parole « e del sesto ».

VIII. – All'*articolo 61* è aggiunto il seguente comma:

« Nei limiti delle disponibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi alla rieducazione professionale ed anche alle cure chirurgiche e mediche dirette al massimo possibile ricupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore ai termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti ».

ART. 2.

L'articolo 16 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, è modificato nel seguente modo:

« In caso di morte per malattia, nel periodo coperto dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, sono dovuti alle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 27 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, gli stessi assegni stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo medesimo ».

ART. 3.

Le modificazioni disposte colla presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'articolo 48 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Modifica della legge 18 gennaio 1937-XVI, n. 666, che reca norme sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e degli accessori per l'abbigliamento. (145-B)

ART. 1.

All'articolo 1 della legge 18 gennaio 1937 Anno XV, n. 666, è aggiunto il comma seguente:

« Per modello si intende il capo di vestiario o l'accessorio in unico esemplare destinato ad essere presentato alla clientela commerciale o privata per la vendita diretta o per la assunzione di ordinativi.

« Per collezioni o campionario si intende quell'insieme di modelli di propria o altrui produzione che allo stesso scopo vengono presentati da una ditta alla clientela privata o commerciale ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Per tali ditte la denuncia deve essere munita dal visto del Consolato italiano nella cui giurisdizione ha sede legale la ditta ed inviata a mezzo di lettera raccomandata

che deve pervenire all'Ente nazionale della moda almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività in Italia ».

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 18 gennaio 1937 Anno XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« L'uso della marca di garanzia, di cui al precedente articolo, viene concesso dall'Ente nazionale della moda, mediante il rilascio di apposito certificato, alle ditte che abbiano ottemperato alle norme previste dal presente decreto e dal regolamento per la sua attuazione.

« La marca può essere usata dalle ditte, in favore delle quali sia stato rilasciato il certificato, soltanto per distinguere i modelli che esse dichiarino originali e prodotti con manufatti di produzione nazionale.

« L'accertamento della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma precedente verrà eseguito dall'Ente nazionale della moda a mezzo del proprio personale, secondo le norme stabilite nel regolamento.

« La richiesta delle ditte all'Ente nazionale della moda, al fine di ottenere l'autorizzazione ad usare la marca di garanzia di cui agli articoli precedenti, potrà essere presentata in qualsiasi epoca dell'anno, in ogni caso, però, anteriormente all'esposizione alla clientela, in qualsiasi forma realizzata, dei modelli stessi ».

« La marca è valida per la durata di nove mesi dalla data del rilascio, ove trattisi di modelli di abiti o di cappelli, per diciotto mesi dalla data del rilascio ove trattisi di pellicceria, biancheria od accessori.

« Quando a corredo della domanda sia presentato il disegno perchè il modello non è ancora stato realizzato, la ditta dovrà – entro i termini stabiliti dal regolamento – inviare all'Ente nazionale della moda la fotografia del modello realizzato in base al disegno stesso. Ove ciò non abbia luogo, la marca di garanzia, rilasciata in base al solo disegno, dovrà ritenersi annullata ».

ART. 4.

Nell'articolo 8 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, alle parole « non sia stata riconosciuta la esistenza », sono sostituite le parole « sia stata accertata la inesistenza ».

ART. 5.

Nel primo comma dell'articolo 9 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, alla parola « articoli » è sostituita la parola « modelli ».

Allo stesso articolo 9 sono aggiunti i commi seguenti:

« È data facoltà all'Ente nazionale della moda di fissare, su richiesta delle ditte tenute all'osservanza del presente decreto, entro i limiti della percentuale di cui al precedente capoverso, il numero minimo di modelli sia originali, sia riprodotti, muniti della marca di garanzia, che ogni ditta deve includere nelle proprie collezioni stagionali. Detto numero verrà stabilito dall'Ente nazionale della moda d'accordo con la organizzazione sindacale alla quale appartiene la ditta interessata: in caso di mancato accordo, la fissazione del numero è riservata alle decisioni del Ministero delle corporazioni.

« La marcatura del numero stabilito potrà farsi nel corso della stagione, in relazione al formarsi della collezione o campionario da presentarsi alla clientela; ma la percentuale od il numero fisso di modelli muniti della marca di garanzia deve essere raggiunta in ogni caso prima che il campionario o la collezione siano presentati alla clientela.

« I modelli muniti della marca di garanzia che formano la percentuale o il numero fisso come sopra stabilito, devono, per bontà di materiale impiegato e per genere di confezione, essere adeguati ai restanti modelli non marcati costituenti la collezione stessa »

ART. 6.

L'articolo 12 della legge 18 gennaio 1937 Anno XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Chi includa nella propria collezione destinata ad essere esibita alla propria clientela un numero di modelli inferiore a quello corrispondente alla percentuale minima od al numero fisso dei modelli contraddistinti dalla marca di garanzia, come previsto nel primo e nel terzo comma dell'articolo 9 del presente decreto, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 2,000 per ogni modello mancante che occorra per raggiungere la detta percentuale o il detto numero fisso.

« Con la stessa pena è punito colui il quale, pur avendo incluso nella collezione predetta un numero di modelli corrispondente alla percentuale o al numero fisso prescritto, esibisca di fatto alla propria clientela un numero di modelli inferiore alla percentuale od al numero stesso, ovvero includa, nella percentuale o nel numero fisso, modelli non rispondenti alle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 9 ».

ART. 7.

L'articolo 7 della legge 18 gennaio 1937 Anno XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Per le spese derivanti all'Ente nazionale della moda dalla applicazione della presente legge è stabilito, in favore dell'Ente medesimo, un diritto, per ogni modello dichiarato originale e di produzione nazionale ai sensi dell'articolo 5, nella misura seguente:

« di lire 10 per ogni modello originario di vestiario;

« di lire 20 per ogni modello originario di pellicceria;

« di lire 5 per ogni modello originario di cappello;

« di lire 5 per ogni modello originario di accessorio dell'abbigliamento.

« Tali diritti saranno corrisposti dalle ditte interessate all'Ente nazionale della moda all'atto del rilascio del certificato di cui all'articolo 5 ».

ART. 8.

L'Ente nazionale della moda è autorizzato ad istituire uno speciale elenco, nel quale potranno essere iscritte tutte quelle ditte che, avendo ottemperato alle disposizioni della presente legge, si impegnino – secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento da emanarsi a cura dell'Ente stesso – a dedicarsi alla creazione di modelli di abbigliamento di alta moda.

In favore delle ditte iscritte nell'elenco predetto, verranno, dall'Ente nazionale della moda, accordate speciali provvidenze, e sarà consentito l'uso di uno speciale segno di distinzione, detto « marca d'oro », che verrà rilasciato e che potrà essere usato secondo le norme contenute nel regolamento di cui al comma precedente.

ART. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme, anche di carattere integrativo, che potranno occorrere per la completa attuazione della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le norme della presente legge con quelle della legge 18 gennaio 1937 Anno XV, n. 666.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI